

REGOLAMENTO (CE) N. 96/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con regolamento (CE) n. 1950/97⁽²⁾, il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 36 % sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o polipropilene (qui di seguito denominati «prodotto interessato») originari dell'India, fatta eccezione per le importazioni di alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore o che non erano oggetto di alcun dazio. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90.

B. PROCEDURA ATTUALE

- (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto richieste di riesame delle misure attualmente in vigore, cioè la richiesta per l'inizio di un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1950/97, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base da parte dei produttori indiani Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cifab Pvt. Ltd e Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd (qui di seguito denominate «le società interessate»). Le società interessate hanno affermato di

non essere collegate agli esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto interessato. Inoltre, esse hanno dichiarato di non avere esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta (1° aprile 1994-31 marzo 1995), ma di averlo fatto successivamente.

- (3) La Commissione ha esaminato le prove presentate dagli esportatori indiani interessati e le ha considerate sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 802/98⁽³⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 1950/97 per quanto riguarda le società interessate e ha iniziato l'inchiesta.

Con regolamento (CE) n. 802/98, la Commissione ha abrogato anche il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1950/97 per quanto riguarda le importazioni del prodotto interessato prodotto ed esportato nella Comunità dalle società interessate e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.

- (4) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1950/97.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente le società interessate e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, le altre parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni o di essere sentite. La Commissione non ha però ricevuto richiesta in tal senso.

(¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(²) GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 1.

(³) GU L 115 del 17. 4. 1998, pag. 3.